

Non è necessaria la “sistematica violazione” delle norme in materia di sicurezza per configurare la responsabilità dell’Ente

di **Rossana Lugli**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 26 OTTOBRE 2020 (UD. 22 SETTEMBRE 2020), N. 29584
PRESIDENTE DOVERE, RELATORE CAPPELLO

Sommario. **1.** La vicenda. - **2.** Il processo di primo e di secondo grado. - **3.** Il “nuovo” indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione. - **4.** I concetti di interesse e vantaggio rispetto alla sistematica violazione delle norme antinfortunistiche. - **5.** Il requisito della “sistematicità” e la sua funzione. - **6.** Che cosa afferma esattamente il “nuovo” indirizzo della Corte di Cassazione. - **7.** E nel caso in cui vi siano state plurime violazioni di norme cautelari? Occorre comunque verificare l’interesse oppure in tali casi è sufficiente il vantaggio? O ancora rileva la politica aziendale? - **8.** La sostanziale identità dei concetti di *interesse* e di *vantaggio* nei reati colposi di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/01. - **9.** Nei reati colposi il vantaggio dell’ente può non essere voluto dall’autore del reato. - **10.** Conclusioni.

Premessa

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato che *“In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, l’interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”*.

Tale pronuncia sembra ribaltare l’orientamento da tempo adottato dalla giurisprudenza secondo cui la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. 231/01, per lesioni colpose o omicidio colposo causati dalla violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei casi in cui sia conseguito *“un qualche vantaggio per l’Ente”* (inteso quale *“riduzione dei costi o contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”*) sussiste soltanto qualora vi sia stata una *“sistematica”* violazione della *“normativa antinfortunistica”*, sintomatica di una specifica *“politica di*



impresa” attenta più al risparmio che alla tutela dei lavoratori (*ex multis* Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 49775 del 9.12.2019 e Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 38363 del 23.05.2018, in Rv. 274320.).

Ma si tratta davvero di un’inversione di rotta? Per poter rispondere a questa domanda occorre prima di tutto una disamina delle vicende e dalla giurisprudenza in materia.

1. La vicenda.

La Società C. commissionava alla Società S., la realizzazione di un capannone, con regolare contratto di appalto ed un progetto conforme alla normativa. Senza alcuna comunicazione alla Società S. e al suo RSPP, interveniva nel cantiere una terza ditta, la Società O. che, senza avere alcun contratto con la committente ma su incarico ricevuto da un dipendente, si era impegnata a realizzare parte delle opere in tempi molto più brevi rispetto a quelli previsti dalla Società appaltatrice S.

Quindi la Società O., in difformità rispetto al progetto originario e in violazione della normativa sulla sicurezza (i dipendenti non erano muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza e non avevano partecipato a corsi sulla sicurezza), interveniva nel cantiere e prevedeva la rimozione dei pannelli dal tetto del capannone per consentire il passaggio di un’autopompa di cemento.

Nel corso di tali lavori, due dipendenti della Società O. salivano e camminavano sulla copertura del capannone e, a causa del cedimento di alcuni pannelli, precipitavano da un’altezza di circa tre metri riportando lesioni gravissime.

2. Il processo di primo e di secondo grado.

Il Giudice di primo grado condannava sia la Società C., che la Società O. per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01 che, come noto, statuisce la responsabilità dell’ente in relazione all’omicidio colposo o alle lesioni colpose, verificatisi a causa della violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo il Tribunale, nella vicenda in esame, la Società O. avrebbe conseguito il *vantaggio* di poter fruire immediatamente della commessa senza accollarsi costi di gestione derivanti dal rispetto della normativa antinfortunistica, mentre la committente C. avrebbe perseguito l’*interesse* di realizzare più celermente i lavori rispetto all’originario progetto¹.

¹ Come noto, l’art. 5 D.Lgs. 231/01 prevede che la responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo se un soggetto in posizione apicale (o a questo subordinato) commette il reato nell’*interesse* ovvero a *vantaggio* dell’Ente. Laddove, in termini semplicistici, per “*interesse*”



La Società C. ha presentato appello avverso la sentenza sostenendo che nel caso concreto doveva escludersi la sussistenza di un *interesse* della Società in quanto si era trattato di un episodio isolato e non vi era sistematicità nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

La difesa riprendeva un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nei reati colposi l'Ente risponde esclusivamente se *"la condotta imputata all'autore del reato sia espressione di sistematica violazione di regole consapevolmente assunta quale politica di impresa"*.

Perciò, secondo tale ragionamento, rintracciare il vantaggio dell'Ente *"nel minore tempo (neppur precisato) impiegato per la procedura eseguita rispetto a quella programmata"* comporterebbe un travisamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che da sempre valorizza il risparmio di tempo quale fattore idoneo, sì, ad integrare un interesse o vantaggio per l'Ente, ma solo con riferimento a quei casi in cui esso sia espressione di un indirizzo di impresa. Ovvero sia volto a perseguire economie e vantaggi in termini di risparmio sui costi del ciclo produttivo, a scapito della sicurezza.

In altre parole, secondo tale indirizzo, qualora si verificano lesioni colpose (o omicidio colposo) nell'ambito dell'attività di impresa, l'Ente risponde ai sensi del D.Lgs. 231/01 solo se l'evento (lesioni o morte) è stato causato dalla ripetuta violazione di regole antinfortunistiche che rispecchi una *"politica di impresa"* finalizzata più al risparmio dei costi e all'incremento dei profitti, che alla sicurezza dei lavoratori.

A fronte del rigetto dei motivi di appello la Società C. presentava ricorso per Cassazione.

3. Il "nuovo" indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione in commento è di particolare interesse perché sembra ribaltare il precedente indirizzo interpretativo sopra richiamato, cogliendo anche l'occasione per ribadire alcuni dei principi statuiti in materia.

Anzitutto, la Corte ribadisce che i concetti di *interesse* e di *vantaggio* di cui all'art. 5 D.Lgs., per quanto riguarda i reati colposi, devono essere valutati con riferimento alla condotta tenuta dalla persona fisica e non con riguardo all'evento (morte o lesioni) verificatosi.

Inoltre, la Corte - riprendendo alcuni sui precedenti - chiarisce che rispetto alla commissione di reati colposi (lesioni o omicidio) commessi con la violazione delle norme in materia di sicurezza, l'*interesse* dell'Ente può essere ravvisato:

- *nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza;*

deve intendersi la finalità della condotta tenuta, mentre con *"vantaggio"* ci si riferisce all'utilità effettivamente conseguita.



- *nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale;*
- *nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e di informazione del personale o ancora nella velocizzazione degli interventi e di risparmio sul materiale".*

Soprattutto, però, con la pronuncia in commento i giudici di legittimità sembrano affermare che deve essere abbandonato il criterio della sistematica violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - indicato in effetti in numerose pronunce di legittimità - quale presupposto per riconoscere in capo all'Ente una responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

Questo per una serie di ragioni.

In primo luogo, perché l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01 (ove appunto è prevista la responsabilità dell'Ente per reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione della normativa antinfortunistica) non richiede espressamente, per la configurabilità della responsabilità dell'Ente, che le norme in materia di sicurezza siano state violate sistematicamente, tantomeno che ciò rappresenti un indirizzo dell'attività di impresa.

Inoltre, sempre secondo la Corte, non deve essere accertato se la persona fisica-autore del reato (nel nostro caso, autore della violazione delle norme antinfortunistiche) abbia voluto le lesioni ovvero la morte di un soggetto (intenzione che nei reati colposi, come noto, non deve sussistere), quanto piuttosto se l'autore del reato presupposto abbia consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'Ente.

Sia detto interesse il risparmio di spesa ovvero l'aumento della produttività o ancora una riduzione dei tempi di lavorazione.

In quest'ottica, secondo la pronuncia in commento, nessuno spazio vi può essere per la sistematicità della violazione.

La Corte di Cassazione conclude, quindi, che *"In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, l'interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente"*.

Ma siamo davvero di fronte ad un'inversione di rotta con un'estensione della responsabilità dell'ente?

Ad avviso di chi scrive la risposta è negativa.

4. I concetti di interesse e vantaggio rispetto alla sistematica violazione delle norme antinfortunistiche.

Occorre anzitutto rilevare che la giurisprudenza di legittimità che impone, ai fini della responsabilità dell'Ente, la violazione sistematica delle norme antinfortunistiche, effettua una netta distinzione tra i concetti di *interesse* e di *vantaggio* di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/01.

È stato precisato che *"Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione)"* - (cfr. Corte di Cassazione n. 16598 del 17.04.2019).

L'*interesse* è stato anche definito quale "criterio soggettivo": la persona fisica ha violato consapevolmente le norme prevenzionistiche al fine di conseguire un'utilità per l'Ente, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento.

L'accertamento muove essenzialmente dalla verifica *ex ante* delle intenzioni della persona fisica che ha violato le regole antifortunistiche per capire se tale condotta fosse finalizzata ad un risparmio di spesa o ad una massimizzazione del profitto.

Diversamente, il vantaggio viene inteso come "criterio oggettivo": la persona fisica ha violato le norme prevenzionistiche - anche non volontariamente - e questo ha comportato un vantaggio di tipo economico per l'Ente (sempre in termini di risparmio di spesa o massimizzazione del profitto), che è stato effettivamente conseguito e che pertanto è accertabile *ex post*.

5. Il requisito della "sistematicità" e la sua funzione.

Come anticipato, rispetto ai reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica, la Giurisprudenza ha precisato che il *vantaggio* è ravvisabile solo *"quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto"*.

Il concetto di "sistematicità" nasce - a ben vedere e come correttamente ricordato anche nella pronuncia in commento - per *"scongiurare una lettura della norma di cui all'art. 25 septies per la quale l'affermazione della*

responsabilità dell'ente consegue indefettibilmente una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell'agente".

La sistematicità della violazione funge quindi da criterio moderatore.

Tale orientamento ritiene, infatti, che l'eventuale *vantaggio* percepito dall'Ente non possa fondare - *ex se* - la sua responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01.

E, ad avviso di chi scrive, si tratta di un argomento condivisibile.

E' chiaro che qualora si ritenesse sufficiente - ai fini della responsabilità 231 - la realizzazione di un *vantaggio* in capo all'ente, a seguito della commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto legato alla Società, si rischierebbe da un lato di punire condotte che non sono in alcun modo addebitabili all'ente.

Dall'altro, inoltre, si svuoterebbe di significato la previsione di cui all'art. 5, comma 2 D.Lgs. 231/01 che esclude espressamente la responsabilità dell'ente nel caso in cui l'autore del reato presupposto avesse agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In tali casi, infatti, come è stato affermato da attenta giurisprudenza, si verifica una rottura dello "*schema di immedesimazione organica*" e quindi, benché si sia realizzato un *vantaggio* per l'ente, "*l'illecito commesso non può più ritenersi come fatto suo proprio ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica*" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 43689/15).

E ancora, è stato precisato, che in tali ipotesi si è in presenza di un "*vantaggio esclusivamente fortuito, non rimproverabile*" e quindi non attribuibile automaticamente alla volontà dell'ente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 2.10.2006 n. 32626 La Fiorita s.c.a.r.l. e Cass. pen., Sez. I 29.10.2015 n. 43689 AS. Roma spa).

Infine, alcune pronunce, sempre per evitare forme di automatismo, hanno osservato che per poter attribuire una responsabilità all'ente - fondata sul presupposto del *vantaggio* conseguito dalla condotta colposa dell'agente - occorre "*accertare un profilo di colpa di organizzazione, giacché appare necessario escludere dal novero le ipotesi di responsabilità dell'ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera del tutto fortuita*" (Trib. Torino, Sez. I, 10.01.2013, MW Italia S.p.a)².

E' corretto però precisare che le pronunce citate, e in generale quelle che introducono il concetto di "sistematicità delle violazioni", ovvero quelle che escludono la responsabilità dell'ente nel caso in cui il *vantaggio* sia soltanto fortuito, si riferiscono ad ipotesi in cui era stato indagato solo il *vantaggio* e non anche l'*interesse*.

Del resto, nei casi in cui si accerti che la condotta fosse finalizzata al risparmio o alla massimizzazione dei profitti, non vi è il rischio di alcun automatismo e quindi non è necessario alcun correttivo: l'interesse dell'ente è quello

² in "Responsabilità amministrativa degli Enti", Wolters Kluwer, p. 37.

perseguito dall'autore del reato perciò nessuna conseguenza fortuita viene rimproverata all'ente.

6. Che cosa afferma esattamente il "nuovo" indirizzo della Corte di Cassazione.

Come anticipato, nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che *"l'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino"* che la *"condotta sia finalizzata al contenimento dei costi di produzione o all'incremento dei profitti"*.

Ancora, secondo la Corte *"è eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari"*.

E' evidente però che tali principi assumono significati parzialmente diversi se analizzati alla luce degli argomenti sopra introdotti relativi alla distinzione tra i concetti di *interesse* e di *vantaggio* (e della correlata nozione di sistematicità).

Come detto, la sistematica violazione delle regole prevenzionistiche non è mai stata richiesta dalla giurisprudenza rispetto alle ipotesi in cui veniva accertato che l'autore del reato aveva perseguito l'*interesse* dell'ente.

La sistematicità, infatti, ha sempre e solo riguardato le ipotesi in cui veniva riscontrato unicamente un *vantaggio* effettivamente conseguito dall'ente, a prescindere dall'*interesse*.

Quindi, a ben vedere, le condotte sorrette *"dall'intenzionalità di contenere i costi o di massimizzare i profitti"* sono sempre state ritenute rilevanti ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, anche se isolate ed episodiche e non indicative di una specifica politica aziendale e ciò in quanto in esse era ravvisabile un *interesse* dell'ente a prescindere dal *vantaggio* conseguito.

Per cui, ad avviso di chi scrive, ciò che la Corte afferma con la pronuncia in commento è che nei casi in cui l'ente abbia conseguito un *vantaggio* a causa del mancato rispetto di una sola regola antinfortunistica, anche estemporanea ed isolata, ai fini della responsabilità 231 non è sufficiente riscontrare il *vantaggio* effettivamente conseguito, ma occorre indagare altresì che l'autore del reato abbia perseguito con la propria condotta l'*interesse* dell'ente.

Ovvero bisogna verificare che la condotta posta in essere fosse finalizzata a far conseguire un'utilità all'ente in termini di risparmio di spesa o di massimizzazione dei profitti.

Ne consegue logicamente che la sentenza in commento, diversamente da quanto appare ad una lettura non sistematica, non opera *tout court* un'estensione della responsabilità dell'ente, quanto piuttosto conferma - ad



avviso di chi scrive - l'intenzione della Corte di evitare ogni forma di automatismo.

7. E nel caso in cui vi siano state plurime violazioni di norme cautelari? Occorre comunque verificare l'interesse oppure in tali casi è sufficiente il vantaggio? O ancora rileva la politica aziendale?

Dubbi sorgono però rispetto alle ipotesi in cui l'ente abbia conseguito in concreto un *vantaggio* a seguito della violazione di una pluralità di norme in materia prevenzionistica.

Ci si chiede se in tali casi, ai fini di ritenere integrata la responsabilità dell'ente, sia sufficiente il riscontro del *vantaggio* effettivamente conseguito oppure se anche per tali ipotesi debba essere indagata la finalità perseguita dall'autore del reato presupposto ovvero, ancora, se comunque occorra accertare che le violazioni riscontrate rientrano in una specifica politica d'impresa scarsamente attenta alla sicurezza dei lavoratori.

Tale questione si pone in quanto, da un lato, la Corte di Cassazione nella pronuncia in commento sembra affermare il principio per cui occorre indagare anche l'*interesse* perseguito dall'autore del reato solo rispetto ai casi in cui il *vantaggio* è conseguito alla trasgressione di una sola regola prevenzionale.

Dall'altro lato, invece, nella motivazione della sentenza, i Giudici di legittimità sembrano escludere *in toto* l'operatività del requisito della "sistematicità" rispetto ai reati colposi.

Ad esempio, laddove affermano -in termini generali- che l'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01 non richiede affatto la "sistematicità" delle violazioni e che, peraltro, trattandosi di un termine dai contorni molto generici esso non permette l'individuazione precisa dei casi in cui vi sarebbe la responsabilità dell'ente, chiedendosi infatti quali e quante violazioni sarebbero necessarie.

Si tratta di una questione non chiarita dalla sentenza in commento.

E' chiaro però che qualora si ritenesse sufficiente la verifica del solo *vantaggio* conseguito si cadrebbe in una forma di automatismo, e quindi di responsabilità oggettiva per l'ente, che proprio il criterio della sistematicità quale indirizzo della politica d'impresa, era in grado di scongiurare.

Automatismo che renderebbe altresì difficile l'individuazione di un'effettiva colpa di organizzazione con il rischio di incorrere in violazioni del principio di cui all'art. 5, comma 2 D.Lgs. 231/01 che, come noto, esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui la condotta sia stata posta in essere nell'*interesse* esclusivo dell'agente o di terzi, ma non della Società.

Purtroppo, neppure l'analisi del caso concreto oggetto della pronuncia in esame aiuta a dirimere la questione.

In essa la Corte giunge ad escludere il criterio della sistematicità rispondendo alle doglianze avanzate dalla difesa della Società C. nei cui confronti però era stato individuato l'*interesse* e non il *vantaggio*.

8. La sostanziale identità dei concetti di *interesse* e di *vantaggio* nei reati colposi di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/01.

In ogni caso, alla luce di quanto finora esposto ci si chiede - quantomeno rispetto ai reati colposi di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - se possa avere significato continuare a distinguere il concetto di *interesse* da quello di *vantaggio*.

Infatti, che s'intenda indagare l'uno o l'altro, l'accertamento finalizzato ad individuare la responsabilità dell'ente di fatto ha ad oggetto i medesimi elementi.

Perché, se si indaga l'*interesse*, l'accertamento si concentra sull'intenzione dell'agente di contenere i costi per l'ente ovvero di massimizzarne i profitti.

Se si accerta il *vantaggio* effettivamente conseguito occorre escludere che l'autore del reato abbia agito nell'*interesse* esclusivo proprio o di terzi. E quindi si indaga ancora l'intenzione dell'agente.

A ciò si aggiunga che, salvo la presenza di prove dirette (ad esempio, una prova documentale in cui l'autore del reato presupposto ammetta esplicitamente di violare la regola cautelare per produrre un risparmio di spesa per la Società o per massimizzare i profitti - caso evidentemente estremo) l'intenzione dell'autore viene valutata in via indiziaria e quindi, tendenzialmente, in relazione alle condotte e agli elementi che hanno portato alla violazione della regola cautelare e quindi, in via generale, proprio all'atteggiamento della Società verso il rispetto della tutela dei lavoratori.

Atteggiamento che non è altro che la politica di impresa in materia di sicurezza sul lavoro, di cui si parlava prima e che è posta da una parte della giurisprudenza alla base della verifica del *vantaggio*.

Per cui appare evidente che l'indagine volta ad accertare l'*interesse* perseguito dall'autore del reato rispetto ai reati presupposto di cui all'art. 25-septies passa di fatto attraverso la valutazione della politica d'impresa adottata in tema di sicurezza, mentre l'indagine volta a verificare il *vantaggio* ha per oggetto anche l'intenzione dell'agente.

Ad avviso di chi scrive, quindi, rispetto ai reati colposi di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/01, l'accertamento della responsabilità dell'ente dovrebbe riguardare unitariamente sia l'*interesse* perseguito dall'autore del reato, sia la politica di impresa adottata rispetto al tema della sicurezza sul lavoro, senza una distinzione - che appare in questo caso puramente teorica - tra i concetti di *interesse* e di *vantaggio*.

9. Nei reati colposi il vantaggio dell'ente può non essere voluto dall'autore del reato.

Sotto altro punto di vista, si rileva che sebbene i due criteri di imputazione oggettiva (l'*interesse* e il *vantaggio*) siano i medesimi per tutti i reati presupposto, è chiaro che tra le fattispecie dolose e quelle colpose sussiste una profonda differenza.



Anzitutto perché, rispetto alle fattispecie dolose previste dal D.Lgs. 231/01, tendenzialmente, *l'interesse* viene indagato con riferimento alla condotta mentre il *vantaggio* concerne l'evento del reato (sia esso in senso naturalistico che giuridico)-

Diversamente, nei reati colposi (lesioni o omicidio per violazione delle norme sulla sicurezza) i due criteri riguardano solo ed esclusivamente la condotta.

Ebbene, nei reati dolosi però l'evento (naturalistico e/o giuridico), al pari di tutti gli altri elementi contemplati dalla norma penale, è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione.

Quindi, tendenzialmente, il *vantaggio* effettivamente conseguito dall'ente - coincidendo con l'evento del reato - rientra nello schema previsto dalla fattispecie penale e, pertanto, è oggetto di rappresentazione e volontà da parte della persona fisica.

Di conseguenza, nel caso di reati dolosi può ben escludersi ogni forma di automatismo: il *vantaggio* conseguito dall'ente è, di norma, previsto e voluto dall'agente, e non è mai caso fortuito.

Si pensi, ad esempio, al reato di corruzione.

Una persona fisica - che riveste un ruolo in una Società - consegna una somma di denaro ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere una particolare concessione a favore dell'impresa, magari con la finalità di conseguire una promozione. La concessione viene rilasciata, per cui si ravvisa un *vantaggio* effettivo per la Società rilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

E' evidente che in tale ipotesi la persona fisica si era rappresentata ed aveva voluto - oltre alla propria promozione - anche il rilascio della concessione, che coincide in primo luogo con l'evento del reato ma in secondo luogo con il *vantaggio* percepito dalla Società a seguito della commissione del reato.

Al contrario nei reati colposi la persona fisica può aver violato la regola cautelare per imperizia, per imprudenza o per negligenza.

Quindi l'autore del reato poteva non essersi rappresentato il vantaggio in capo all'ente, e tanto meno poteva averlo voluto.

È evidente, perciò, che se in tali casi non si indaga anche la finalità della condotta della persona fisica si rischia di attribuire all'ente dei vantaggi che sono solo fortuiti e comunque non voluti né previsti dall'agente.

A ciò si aggiunga che la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 è stata delineata per reprimere fenomeni complessi in cui la Società stessa viene utilizzata per porre in essere consapevolmente e volontariamente condotte illecite e quindi ottenere *vantaggi* ingiusti e non per punirla da utilità conseguite solo in modo fortuito.

Si ritiene quindi che, rispetto ai reati colposi, occorra indagare sempre anche *l'interesse* perseguito dall'autore del reato in quanto unico criterio compatibile con la natura colposa delle fattispecie e con la *ratio* della normativa.

10. Conclusioni

Ad avviso di chi scrive si può concludere che la sentenza in commento non costituisce una radicale inversione di rotta rispetto alla precedente giurisprudenza.

Anzi, si ritiene che la Corte di Cassazione abbia comunque inteso escludere forme di automatismo tra la commissione di un reato presupposto e la responsabilità della Società, nel caso di *vantaggio* effettivamente conseguito. In ogni caso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si auspica un intervento legislativo (o almeno giurisprudenziale) che indichi nell'*interesse* l'unico criterio di imputazione oggettiva rispetto ai reati colposi di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231.

O comunque, quanto meno, che chiarisca sempre rispetto ai reati in oggetto quali sono i criteri di imputazione oggettiva - e gli altri elementi - che permettono di ritenere integrata la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01, in caso di *vantaggio* conseguito dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Si tratta peraltro di un argomento di assoluta attualità se si considera che il contagio da "Covid 19" è stato equiparato ad "infortunio sul lavoro"³.

A fronte della sentenza qui in commento ci si chiede infatti quale accertamento occorra svolgere ai fini della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231 nel caso di contagio da "Covid 19" (stante ovviamente la difficoltà di ricondurre l'infezione proprio ad una condotta del datore di lavoro o comunque ad uno specifico luogo)⁴.

³ L'art. 42, co. 2 d.l. 18/20205 (c.d. decreto Cura Italia) ha stabilito che l'infezione da Covid-19, contratta «in occasione di lavoro», costituisce infortunio sul lavoro e dà quindi diritto all'indennizzo INAIL.

⁴ Si precisa però che l'art. 29 D.L. n. 23/2020 (convertito nel Decreto Liquidità) ha escluso la responsabilità del datore di lavoro qualora adempia all'obbligo generico di cui all'art. 2087 codice civile di adottare misure non specificamente previste dalla legge, ma suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche (mascherine, gel igienizzante, distanziamento). Non può non rilevarsi che invero la colpa del datore di lavoro - in tema di infortuni sul lavoro - può consistere non solo nella violazione dell'articolo 2087 del codice civile, ma anche in imprudenza, imperizia, negligenza, e soprattutto nella inosservanza delle specifiche leggi in materia di sicurezza sul lavoro, a cominciare dal D.Lgs. 81/08. Per cui, è chiaro che per poter escludere la responsabilità del datore di lavoro, dei soggetti preposti e della Società nel caso di contagio da Covid 19, occorre dimostrare di aver adottato tutte le cautele richieste dalla legge e quindi sia quelle tipiche (dalle misure tecniche, organizzative, procedurali alla vigilanza, dalla formazione alla sorveglianza sanitaria) sia quelle atipiche, e, dunque, le misure "ricavate dall'art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza" (cfr. Cass. Pen., 26 ottobre 2020 n. 20609).